CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DARFO BOARIO TERME E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV)/ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) PER L'ESERCIZIO IN REGIME DI VOLONTARIATO DEL TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE – PERIODO DAL 01/01/2027 AL 31/12/2028 (EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE)
(Determinazione del Responsabile del Settore n. 723 del 17/11/2026)

L'anno _____, il giorno ___ del mese di _____, nella sede del Palazzo municipale di Darfo Boario Terme, ubicato in Piazza Colonnello Lorenzini n. 4;

TRA

l'Amministrazione Comunale di Darfo Boario Terme, di seguito indicata come "Comune", nella persona della Responsabile del Settore Servizi Sociali e Istruzione, _____, nat_ a _____ il _____, domiciliat_ per la carica nel Comune di Darfo Boario Terme (BS), C.A.P. 25047, C.F. 00290170174 e P. Iva 00550530984, all'uopo autorizzata alla firma del presente atto in forza del Decreto sindacale di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione e in esecuzione della Determinazione n. ___ del ___

E

_____, nat_ a _____il _____ in qualità di Presidente pro tempore dell'OdV/APS _____, con sede a _____;

Il presente accordo è soggetto alla normativa vigente in tema di procedimento amministrativo, ex Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. e della normativa vigente in tema di trasparenza dell'Azione Amministrativa ex D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, SI ACCORDANO, SENZA RISERVA ALCUNA SU QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Oggetto e durata della Convenzione

La presente Convenzione disciplina i rapporti fra il Comune di Darfo Boario Terme e l'OdV/APS
_____per la realizzazione di attività di trasporto e accompagnamento sociale, come meglio dettagliato nel successivo articolo 3.

Il presente accordo ha durata dal 1° gennaio 2027 sino al 31 dicembre 2028. L'eventuale prosecuzione del servizio oltre la scadenza della convenzione sarà subordinata all'adozione di apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale e all'espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente.

Articolo 2

Individuazione Sedi

L'OdV/APS _____ ha:
la propria sede legale in _____
e la propria sede operativa/di deposito dei mezzi in
_____.

Articolo 3

Attività

L'OdV/APS si occuperà di svolgere attività di trasporto e accompagnamento sociale a favore di persone segnalate dal Servizio sociale del Comune di Darfo Boario Terme che si trovino in condizione di:

- fragilità sociale, accertata dai competenti servizi sociali, sanitari e socio-sanitari;
- assenza di adeguate risorse proprie, familiari o amicali, tali da garantire i necessari accompagnamenti per l'accesso alla rete dei servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-sanitari e per esigenze specifiche previste nell'ambito di un progetto personalizzato di intervento.

Rientrano tra i trasporti e l'accompagnamento sociale quelli verso servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-sanitari qualora gli stessi non siano assicurati direttamente dagli enti gestori di riferimento e ogni altra eventuale destinazione prevista nel progetto individualizzato a cura del Servizio sociale del "Comune".

I trasporti sociali possono essere:

a) continuativi: effettuati giornalmente o più volte nell'arco della settimana, in orari prefissati, con una cadenza periodica programmabile e di lungo periodo, di norma, annuale.
b) non continuativi: si esauriscono in poche settimane o mesi, ma comunque programmabili, e ad orari prefissati.
c) occasionali e/o saltuari: attivati per esigenze specifiche ed uniche, con una programmazione di breve periodo.

Quando le condizioni delle persone trasportate lo richiedano è necessario che esse siano accompagnate da un familiare o persona indicata dai Servizi sociali del Comune di Darfo Boario.

Articolo 4

Esecuzione delle attività

L'OdV/APS mette a disposizione un numero sufficiente di mezzi e di volontari per l'esecuzione delle attività individuate nell'art. 3 della presente Convenzione.

L'OdV/APS provvede al trasporto e accompagnamento sociale su richiesta dall'Ufficio Servizi Sociali del "Comune", con le modalità di cui al successivo art. 10, ove risulti esplicitamente indicato che trattasi intervento da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 5

Obblighi del "Comune"

Il "Comune", per l'espletamento delle attività individuate negli artt. 1 e 3 della presente Convenzione, si impegna a:

a) riconoscere un rimborso spese come meglio precisato al successivo art. 8;
b) comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto e sulla validità della presente convenzione;
c) identificare le modalità di coordinamento dell'attività dei volontari con quella istituzionale svolta dagli operatori comunali di riferimento;
d) fornire, attraverso la struttura comunale competente, i supporti tecnici operativi, organizzativi necessari per l'espletamento delle attività concordate, in particolare per i servizi che necessitano di coordinamento e di omogeneità delle prestazioni;
e) controllare e verificare periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la quantità e la qualità delle attività effettuate dalle OdV/APS attraverso incontri/relazioni e richieste di informazioni.

Articolo 6

Obblighi delle OdV/APS

L'OdV/APS, oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, garantisce:

a) l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, le attività oggetto della Convenzione, fatta salva la facoltà di recedere in ogni momento secondo le modalità enunciate nel successivo art.11;
b) il rispetto della libertà, delle differenze di genere, della privacy, delle convinzioni religiose, delle opinioni politiche e della dignità personale e sociale dei soggetti che beneficiano delle attività;
c) il possesso, da parte dei volontari, di adeguate predisposizioni comportamentali e morali oltre che delle competenze tecniche e pratiche, in considerazione del particolare ruolo socio-educativo e preventivo a cui sono preposti;
d) l'osservanza del programma delle attività e delle modalità di coordinamento con gli operatori comunali stabiliti dal "Comune";
e) il rispetto degli obiettivi e delle metodologie indicate dai competenti organi comunali;
f) la tempestiva informazione in merito a ogni variazione e notizia utile alla corretta gestione delle attività;
g) la trasmissione dell'elenco dei volontari che di norma si alterneranno nelle attività previste dalla presente Convenzione. In caso di impiego di altri volontari l'elenco verrà integrato con apposita comunicazione scritta, fermo restando che l'attività degli stessi non deve configurarsi come sostitutiva di quella svolta dal personale del "Comune";
h) che i volontari siano coperti da assicurazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, per qualsiasi evento o danno generato ai volontari o agli utenti dallo svolgimento delle suddette attività, tenendo indenne il "Comune" da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle medesime attività.
i) la trasmissione al "Comune" della quietanza di pagamento delle polizze assicurative.

Articolo 7

Responsabilità - Attività di controllo

Responsabili diretti della gestione del servizio sono:

- in rappresentanza dell'OdV/APS, _____,
- in rappresentanza del Comune, il Responsabile del Settore Servizi Sociali e Istruzione o suo delegato.

I responsabili della gestione vigilano sullo svolgimento delle attività avendo cura di verificare che i volontari assicurino i diritti, la dignità e le inclinazioni dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

Rimane sempre salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di effettuare - a mezzo di propri funzionari - gli opportuni controlli al fine di verificare il rispetto degli obblighi della presente Convenzione.

Articolo 8

Dotazione finanziaria - Rimborsi - Rendicontazione

In conformità a quanto previsto dall'art. 56, comma 2, e dall'art. 33, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, il Comune riconosce all'OdV/APS esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, fermo restando che tali somme non possono in alcun modo costituire corrispettivo delle attività svolte, né generare utili, avanzi o forme di remunerazione comunque denominate.

Ai fini della quantificazione del rimborso, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa direttamente imputabili alle attività convenzionate:

a) spese sostenute per l'utilizzo degli automezzi impiegati nello svolgimento delle attività di trasporto e accompagnamento sociale. Il rimborso è determinato mediante applicazione del parametro di € 0,70/km, calcolato sulla distanza complessiva andata e ritorno dalla sede operativa/deposito dei mezzi indicata all'art. 2, quale criterio di quantificazione dei costi effettivamente sostenuti per carburante, manutenzione, assicurazione, usura, sanificazione, tassa automobilistica e altre spese accessorie, senza che tale parametro possa essere considerato tariffa o corrispettivo del servizio;

b) quota parte delle spese, adeguatamente documentate e direttamente riferibili alle attività oggetto della presente Convenzione, relative a:

- copertura assicurativa dei volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017;
- adempimenti in materia di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;
- rimborsi ai volontari previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017, nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa vigente;
- spese generali di funzionamento dell'organizzazione, limitatamente alla quota imputabile alle attività svolte in esecuzione della presente Convenzione.

Le richieste di rimborso dovranno essere corredate da idonea documentazione giustificativa ovvero, nei casi consentiti dalla normativa vigente, da dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante che le spese sono state effettivamente sostenute e risultano direttamente riferibili alle attività oggetto della presente Convenzione.

L'importo complessivo annuale ammesso a rimborso per l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione non potrà superare la somma di € 10.000,00. Tale importo

potrà essere modificato con successivo provvedimento dell'Amministrazione comunale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con il fabbisogno effettivamente rilevato.
I rimborsi riconosciuti ai sensi del presente articolo sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA secondo la normativa vigente.
L'OdV/APS si impegna a trasmettere al "Comune", a mezzo PEC, con cadenza semestrale, una relazione dettagliata sulle attività svolte e la relativa rendicontazione delle spese sostenute.

Articolo 9

Polizze Assicurative

L'OdV/APS è direttamente responsabile dell'intera gestione dei servizi conferiti. A garanzia di eventuali danni che potrebbero occorrere a cose o persone, è necessario che sia dotata di una propria ed apposita polizza assicurativa secondo quanto previsto dall'art.18, comma 1, del D.Lgs 117/2017. Il mancato rispetto del succitato termine costituisce per lo stesso inadempiente motivo di risoluzione di diritto del presente accordo.

Articolo 10

Accordo per la protezione dei dati

Il trattamento dei dati personali, anche di natura particolare, necessari all'esecuzione della presente Convenzione è effettuato OdV/APS per conto del "Comune", Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE.
La predetta OdV/APS, quale Responsabile del trattamento, si attiene a quanto qui di seguito riportato:

- effettua i trattamenti dei dati strettamente necessari a eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione;
- non comunica a terzi in alcun modo e non utilizza per altri fini i dati personali, anche di natura particolare, e comunque mantiene la più completa riservatezza sui dati trattati e sulle tipologie di trattamento effettuate. Tali obblighi sono da considerarsi pienamente vigenti anche nel caso di cessazione del presente rapporto contrattuale;
- non trasferisce in alcun modo i dati in un paese extra UE e nel caso ciò si rivelasse necessario, informano il Titolare delle soluzioni adottate in adempimento alle prescrizioni normative;
- istruisce adeguatamente i propri dipendenti, collaboratori e volontari vincolandoli a un impegno di riservatezza;
- fornisce l'informativa agli interessati concordata con il Titolare;
- comunica al Titolare, non appena ne abbiano avuto conoscenza, eventuali violazioni dei dati personali anche sospette o incidenti di sicurezza da cui possano derivare tali violazioni;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di vigilanza, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, da un altro soggetto da questi incaricato o dall'Autorità di controllo;
- assiste il Titolare al fine di soddisfare l'obbligo di quest'ultimo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

- qualora gli sia richiesto, collabora con il Titolare a effettuare la valutazione di impatto dei trattamenti vagliando la necessità dell'eventuale consultazione preventiva dell'Autorità di controllo;
- non ricorre ad altri responsabili a meno di essere previamente autorizzati dal Titolare;
- adotta misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, considerando in special modo i rischi che possono derivare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trattati.

Su richiesta, il Responsabile darà riscontro al Titolare delle misure adottate a protezione dei dati e degli esiti delle verifiche effettuate sull'efficacia di tali misure.
A tal proposito si conviene che lo scambio di dati personali tra le parti nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione avvenga mediante strumenti e canali di comunicazione individuati dal Comune e idonei a garantire la sicurezza, la riservatezza, l'integrità e la tracciabilità delle informazioni trattate, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Allo scopo si concorda di:
- utilizzare esclusivamente i recapiti, i sistemi informatici, le piattaforme digitali e gli altri strumenti di comunicazione autorizzati dal Comune;
- adottare adeguate misure tecniche e organizzative per la trasmissione, la conservazione e il trattamento dei dati necessari all'esecuzione delle attività convenzionate;
- riportare nella rendicontazione delle attività svolte esclusivamente i dati strettamente necessari ai fini amministrativi e contabili, utilizzando, ove possibile, codici identificativi o altre modalità idonee a limitare la diffusione di dati personali degli utenti.

L'OdV/APS opera quale Responsabile del trattamento fino alla cessazione della presente Convenzione. Al termine, il Titolare potrà richiedere la restituzione dei dati personali, anche di natura particolare, trattati in esecuzione del contratto o la loro cancellazione, di cui si dovrà dare evidenza.

Articolo 11

Risoluzione della Convenzione

È attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso alle altre nel termine di almeno 2 mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC.
L'Amministrazione Comunale può risolvere, dopo aver contestato almeno 2 volte, a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo PEC, la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e ss.mm.ii., nei seguenti casi:
- per motivi di pubblico interesse eccezionali ed imprevedibili, in qualunque momento;
- nel caso di frode, di grave negligenza o di contravvenzione da parte dei partner nell'esecuzione degli obblighi convenzionali;
- per inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

L'Odv/APS qualora venga riscontrata l'inadempienza, anche parziale, da parte del "Comune" degli obblighi di cui alla presente Convenzione può dichiarare la risoluzione

del rapporto dopo aver contestato almeno 2 volte, a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo PEC, le irregolarità rilevate.

In caso di recesso da una delle parti, spetterà all'altra parte il rimborso delle spese affrontate nel corso dell'attività svolta fino a quel momento.

Art. 12

Sospensione o riduzione del servizio

L'Odv/APS ha l'obbligo di comunicare ai competenti organi comunali, con la massima sollecitudine, i casi di forza maggiore o le cause ostative imputabili al "Comune" che dovessero comportare la sospensione o la riduzione delle attività.

Articolo 13

Foro competente

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Brescia, con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 14

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme del Codice civile, a quelle del Codice del Terzo settore ed alla normativa richiamata nelle premesse.
Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Darfo Boario Terme
La Responsabile del Settore Servizi Sociali

_____

Per l'Odv/APS
Il Presidente

_____